

COMUNE DI BREGANZE

PROVINCIA DI VICENZA

Piazza Mazzini n. 49

36042 BREGANZE (VI)

Tel. 0445 869329 – Fax 0445 869348

P.IVA 00254180243

INTERPELLO 1

DIRITTO ABITAZIONE CONIUGE SUPERSTITE

Con riferimento all'oggetto, si precisa quanto segue:

Il diritto di abitazione è disciplinato dall'articolo 1022 c.c. e consiste nel diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia.

Unica ipotesi di costituzione legale del diritto di abitazione è quella prevista dall'art. 540 c.c. secondo il quale "al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano se di proprietà del defunto o comuni".

La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite, ha ad oggetto la casa coniugale, ossia l'immobile che, in concreto, era adibito a residenza familiare. Poiché, dunque, l'oggetto del diritto di abitazione mortis causa coincide con la casa adibita a residenza familiare, esso si identifica con l'immobile in cui i coniugi – secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi – vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare" (Cass. Civile n.4077/2012).

Di recente, i Giudici della Suprema Corte si sono pronunciati affermando che, in caso di cessazione della convivenza dei coniugi, l'impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare fa venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell'attribuzione del diritto in parola. Se infatti, il diritto di abitazione in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del "de cuius" come residenza familiare, è evidente che l'applicabilità della norma in esame è condizionata all'effettiva esistenza, al momento dell'apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.

Infatti, l'articolo 540 del Codice civile stabilisce che al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare di proprietà comune o del solo coniuge deceduto. **E' necessario, dunque, che il coniuge superstite fosse residente nell'immobile, evenienza che, nel caso di specie, non ricorre allorché, al momento del decesso del signor xxxxxxx (avvenuto in data xxxxxxx), la li lui moglie non risiedeva nell'abitazione de quo.**

Alla luce di tale ricostruzione normativa, questo ufficio ritiene che, nel caso di specie, non siano emersi elementi istruttori tali da confermare la sussistenza del diritto di abitazione e, pertanto, il pagamento delle imposte ricade su tutti gli eredi in base alla propria quota parte.